

## Quando le norme ingarbugliano il diritto alle pensioni nella scuola

di giuliano coan \*

Si riporta, e non per chiarezza, uno stralcio della prima parte del Decreto Ministeriale:

"Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per il Personale scolastico

Roma, 15 dicembre 2009

**Oggetto:** D.M. n. 95 del 15 dicembre 2009 - Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza -  
Indicazioni operative.

Nel trasmettere il D.M. in oggetto, si rammenta, preliminarmente, che per il 2010, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n.247/2007, per il personale della scuola i requisiti minimi per l'accesso al trattamento pensionistico, **a decorrere dall'1.9.2010, sono di 59 anni di età e di 36 anni di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.**"

Ciò significa, per esempio, che si può ottenere la pensione di anzianità **dal 1° settembre 2010 anche se a tale data si hanno solo 35 anni e 8 mesi di servizio e un'età di 58 anni e 8 mesi.**

**Nella scuola esiste una sola finestra d'uscita nel corso dell'anno.**

Pertanto e purché i requisiti anagrafici e contributivi siano raggiunti nel corso dell'anno solare i lavoratori potranno lasciare il lavoro e contestualmente usufruire dell'assegno pensionistico.

La scadenza dei termini per presentare o ritirare la domanda è stata fissata al **16 gennaio 2010**, ma dall'1.1.2010 per il personale della scuola scatta la quota " 95" la combinazione tra l'età anagrafica con gli anni di contribuzione. Il requisito per ottenere la pensione è dato dalla somma dell'età anagrafica e del numero dei contributi versati (**il requisito contributivo minimo è pari a 35 anni**).

**Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, il diritto alla pensione si matura a quota 95, con almeno 59 anni d'età. ( esempio: 59 anni d'età e 36 d'anzianità contributiva oppure 60 anni d'età e 35 di contributi)**

Con circolare n. 7 del 13/5/08 l'Inpdap afferma:

"sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista, in relazione l'anno considerato, devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento; ciò in virtù del tenore letterale della norma che prevede un'età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni. **Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l'anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista per l'anno considerato senza operare alcun arrotondamento.**"

I requisiti minimi sono di anni 59 di età e di anni 35 di anzianità, ai quali requisiti si deve aggiungere quello di quota 95, ottenuta sommando età ed anzianità in anni, mesi e giorni.

In sostanza si consegue il diritto se, **al 31 dicembre 2010**, si possiedono, ad esempio, i seguenti requisiti:

**età : anni 59 e mesi 8**

**anzianità : anni 35 e mesi 4**

l'Inpdap e l'Inps, tra l'altro deputati a corrispondere le prestazioni ai loro iscritti, concordano il riconoscimento del diritto alla pensione, in quanto nell'esempio suddetto, si raggiunge quota 95 nel corso dell'anno solare, mentre la disposizione sommariamente riportata nel Decreto Ministeriale in parola, sembrerebbe escluderlo.

Alla luce di quanto rappresentato si deduce che **ad un lavoratore della scuola** sarebbero sufficienti ad esempio, **al 31 Agosto 2010** i seguenti requisiti:

**età : anni 59 e mesi 04**

**anzianità : anni 35 e mesi 00**

per maturare il diritto alla pensione di anzianità.

In ultima analisi con i 59 anni non è tassativo il raggiungimento dei 36 anni di contribuzione, se si raggiunge quota 95 nel corso dell'anno solare ottenuta sommando età ed anzianità in anni, mesi e giorni.

19 dicembre 2009

\*esperto previdenzialista  
consulente docente  
autore di pubblicazioni settoriali